

Accreditamento e certificazioni nel settore ambientale

A cura di ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento



ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato per svolgere l'attività di accreditamento degli Organismi di certificazione, di verifica e di ispezione e dei Laboratori di prova e di taratura.

L'Ente opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che rappresenta l'Autorità Nazionale per le attività di accreditamento.

ACCREDIA valuta la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza dei Laboratori e degli Organismi in conformità a norme obbligatorie e volontarie, per assicurare l'affidabilità dei rapporti di prova, di taratura e di ispezione, e delle certificazioni di prodotto, di personale e di sistema – qualità, ambiente, energia, sicurezza e salute sul lavoro, information technology, sicurezza delle informazioni, sicurezza alimentare, ecc.

L'Ente opera sia nel settore volontario sia nel settore cogente (Regolamenti e Direttive europee), in cui l'accREDITAMENTO degli operatori responsabili (Organismi e Laboratori) è pre-requisito per il rilascio delle autorizzazioni e per le notifiche da parte delle Autorità competenti.

L'accREDITAMENTO è un servizio svolto nell'interesse pubblico allo scopo di contribuire a migliorare la competitività e a promuovere il progresso tecnico ed economico, favorendo la libera circolazione delle merci, lo sviluppo sostenibile, la leale concorrenza tra gli operatori sul mercato e la trasparenza nei rapporti tra produttori, utenti e consumatori, nonché il miglioramento dei prodotti e degli ambienti di vita e di lavoro. In questo meccanismo sono così coinvolti tutti gli attori del sistema sociale ed economico: Istituzioni, Imprese e Consumatori.

L'Ente è membro degli Organismi di cooperazione tra Enti di accREDITAMENTO a livello comunitario e mondiale (EA, IAF e ILAC) ed è firmatario dei relativi Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento, in virtù dei quali i

rapporti e i certificati emessi sotto accREDITAMENTO ACCREDIA sono riconosciuti e accettati in Europa e nel mondo.

66 Soci: 9 Ministeri, Pubbliche Amministrazioni Nazionali, Enti di ricerca e di normazione, le principali Organizzazioni imprenditoriali e Associazioni dei consumatori.

4 Dipartimenti per l'accREDITAMENTO: Certificazione (dei sistemi di gestione, dei prodotti e delle figure professionali) e Ispezione; Laboratori di prova; Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti e Laboratori di taratura.

Oltre 1.300 soggetti accREDITATI: 203 Organismi di certificazione, verifica e ispezione, 1030 Laboratori di prova e 170 Laboratori di taratura.

Nel settore ambiente ed energia, ACCREDIA valuta la conformità degli organismi di certificazione e di verifica che operano per il rilascio di:

- Certificazioni di sistemi di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- Certificazioni di sistemi di gestione dell'energia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 50001;
- Dichiarazioni ambientali di prodotto convalidate ai sensi della norma UNI EN ISO 14025 e del General Programme Instructions for EPD;
- Certificazioni di Biocarburanti e bioliquidi ai sensi del "sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi" istituito l'8 febbraio 2012 con Decreto del Ministro dell'Ambiente, concertato con lo Sviluppo Economico e le Politiche Agricole, in attuazione del Decreto Legislativo n. 55/2011;
- Certificazioni della Sostenibilità ambientale degli edifici ai sensi del Protocollo Itaca, standard unico nazionale sulla sostenibilità ambientale delle costruzioni, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- Certificazioni della figura professionale del Tecnico certificatore energetico ai sensi

dello schema DC-SC del 14/05/2009;

- Certificazioni della figura professionale dell'Esperto in gestione dell'energia ai sensi della norma UNI CEI 11339;
- Certificazioni di Persone e Imprese che svolgono attività di controllo delle perdite, di recupero, di manutenzione e di installazione dei gas fluorurati applicati su impianti come frigoriferi, condizionatori d'aria, pompe di calore e impianti antincendio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012 in attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Verifiche degli inventari di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- Verifiche ambientali EMAS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009;
- Verifiche delle emissioni dei gas ad effetto serra in ambito cogente: Emission Trading Scheme (ETS).

Gli articoli presentati nel Dossier affrontano gli scenari aperti dalla normativa volontaria e obbligatoria circa la valutazione della conformità nel settore ambiente ed energia. I temi trattati spaziano dall'inquinamento ambientale e acustico alla nuova Direttiva europea sull'efficienza energetica, dall'applicazione del Regolamento EMAS, in particolare da parte degli Enti Locali, all'implementazione dei sistemi di gestione dell'energia, dallo sviluppo delle etichette ambientali di prodotto alla certificazione obbligatoria nel settore dei gas fluorurati.

Dai contributi emerge il ruolo crescente che la certificazione sotto accREDITAMENTO sta acquisendo nel panorama legislativo comunitario e nazionale, rappresentando sempre più uno strumento di politica industriale finalizzato a garantire la Pubblica Amministrazione, le imprese e i consumatori, affinché sul mercato circolino solo prodotti e servizi di qualità.

Inquinamento ambientale e acustico

Tutti conosciamo il significato di "inquinamento": una modifica, un'alterazione dell'ambiente, che può essere indotta da un evento naturale o dall'azione dell'uomo.

Non è semplice definire quanto possa essere dannosa questa alterazione, avendo a che fare con organismi complessi e popolazioni non uniformi, ma appare evidente la strettissima correlazione storica tra attività industriale ed effetti inquinanti, a maggior ragione quando evidenziamo e subiamo nelle nostre aree urbane gli aspetti più eclatanti delle attività antropiche: la rumorosità e l'inquinamento atmosferico.

L'inquinamento da rumore

In verità, di disturbo da rumore si parla da tempo memorabile: il primo provvedimento cautelativo conosciuto è del 45 a.C. (*la lex Julia municipalis* di Giulio Cesare che, nel regolamentare il traffico cittadino, poneva divieto al trasporto diurno di merci su carri), mentre è del poeta Giovenale (50-140 d.C.) la segnalazione dell'insonnia dei cittadini romani a causa del traffico notturno dei carri.

Più avanti, nel Medioevo alcune città europee impedirono il traffico notturno di carrozze e carri trainati da cavalli e imposero la copertura con paglia di tratti critici delle strade urbane lastricate in pietra, ad attenuare il rumore provocato dagli zoccoli animali e dalle ruote cerchiate.

Goines e Hagler (*Noise pollution: a modern plague*, 2007) riferiscono della copertura con terriccio delle strade adiacenti la Independence Hall di Filadelfia, affinché i Padri Costituenti degli Stati Uniti d'America non subissero interruzioni dovute al rumore da traffico durante le discussioni che nell'estate 1787 portarono alla formulazione della Costituzione.

Lo sviluppo dell'industrializzazione comportò, ovviamente, l'impiego di macchinari e tecnologie rumorose e la concentrazione in spazi circoscritti di persone e fonti di rumore: già nella prima metà del Novecento erano ricche le raccolte di proteste contro la rumorosità di fabbriche ed esercizi commerciali, ma anche contro i trasporti e le emissioni di radio e grammofoni.

Sia in Europa che negli Stati Uniti d'America sorsero associazioni e leghe antirumore che organizzavano dibattiti, mostre e "settimane del silenzio"; nell'autunno del 1929 il Commissario per la Salute della città di New York istituì una commissione multidisciplinare per lo studio del rumore in città, per individuarne gli effetti sulle persone e identificare i mezzi idonei all'eliminazione dei rumori non necessari. Il primo rapporto della commissione, basato

INCHIESTA DELLA COMMISSIONE PER L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE DI NEW YORK (1930): RISULTATI DI OLTRE 11.000 QUESTIONARI SOMMINISTRATI AI CITTADINI

Traffico generale	36%
Trasporto pubblico	16%
Radio (casa, negozi, per strada)	12%
Raccolta e consegna (rifiuti, merci)	9%
Fischi, sirene, campane (pompieri, ambulanze, etc.)	8%
Costruzioni	7%
Voci umane ed animali	7%
Altro	3%

anche sulle prime misurazioni oggettive (grazie allo sviluppo di strumentazione elettroacustica) identificò, tra l'altro, la distribuzione delle cause del disturbo da rumore.

La diffusione del rapporto, le reazioni della stampa e il dibattito nella comunità scientifica furono fondamentali per la formazione della coscienza pubblica in materia di rumore: il passaggio dal percepire con orgoglio il rumore della società industriale come fosse la colonna sonora del progresso dei tempi (posizioni simili saranno proprie anche del Futurismo) ad una seria minaccia per la salute collettiva.

La Grande Depressione portò allo scioglimento della Commissione. Considerando anche il periodo bellico (nel quale le ricerche in materia di acustica si indirizzarono a problemi militari), si dovrà attendere il Rapporto Wilson (Gran Bretagna, 1963) per approfondire gli aspetti della rumorosità legati al traffico veicolare e ad emanare legislazione specifica.

Gli anni '60 e, soprattutto, '70 hanno portato ad una diffusa analisi del problema, con conseguente emanazione di norme internazionali e di uniformazione dei metodi di valutazione. Più recentemente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito le relazioni tra le cause, le vie fisiologiche e gli effetti del rumore e il Parlamento Europeo ha indicato (2002) il percorso per evitare, ridurre o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale.

L'inquinamento atmosferico

Per quanto riguarda l'aria, i riferimenti storici sono più recenti: re Edoardo I d'Inghilterra, vietò per editto (1272) la combustione di carboni bituminosi a Londra, dopo che il loro fumo era diventato un serio problema; nel XVII secolo John Evelyn studiò gli effetti corrosivi delle deposizioni acide nelle aree urbane, identificando in tale fenomeno la principale causa del cattivo stato di conservazione di strutture in marmo e calcare.

I primi gravi episodi di inquinamento atmosferico sono riferiti all'Ottocento: importante quello registrato a Londra tra il 1879 e il 1880, in cui allo smog fu attribuito un incremento

del tasso di mortalità del 220%.

All'epoca era in vigore da un decennio circa una prima legislazione sul controllo della emissione dei fumi, conseguenza della scoperta da parte del chimico Robert Angus Smith dei gravi effetti provocati dalle piogge acide (1852).

Ciò nonostante, una pesante cappa di nebbia mista a fumo gravò per mesi sulla capitale britannica, obbligando in certi momenti coloro che si avventuravano fuori di casa a camminare, per non perdersi, radenti ai muri degli edifici.

Pea-Soup Fog e smog (da smoke-fumo e fogg-nebbia) furono termini che cominciarono a circolare alla fine dell'Ottocento, entrando poi nell'uso comune dopo che un Congresso di esperti lo aveva pubblicizzato nel 1905.

Il "flagello del fumo", che tanta eco ebbe nella pubblicistica ottocentesca, fu pertanto un fenomeno ricorrente e tristemente conosciuto sin dall'Ottocento; le sostanze inquinanti emesse dalle ciminiere a seguito delle varie fasi del processo produttivo, mescolate ai fumi delle abitazioni civili e, più in generale, all'uso del carbone, provocarono a più riprese, delle vere e proprie emergenze.

Casi eclatanti si verificarono soprattutto nelle zone dell'Europa centro-occidentale, nel Regno Unito, ma anche nelle aree più industrializzate degli Stati Uniti (Chicago, Pittsburgh, St. Louis, Cincinnati). Nell'ottobre del 1948, la cittadina di Donora, in Pennsylvania, restò per cinque giorni sotto una pesante cappa di nebbia mescolata alle polveri inquinanti prodotte da un vicino stabilimento chimico. Ben presto le fasce più deboli della popolazione mostrarono difficoltà respiratorie e, nonostante l'evacuazione precauzionale di coloro che soffrivano di patologie delle vie aeree, si contarono venti vittime e altre 7.000 persone con gravi danni alla salute.

Il disastro di Donora indusse le autorità federali a varare una legislazione più moderna sulle emissioni inquinanti nell'atmosfera, il Clean Air Act (1955), e si concluse con la chiusura della fabbrica incriminata.

Dopo quella della fine degli anni Settanta del

TABELLA

Anno	Nazione	Provvedimento
1966	Italia	Prima Legge per la tutela dall'inquinamento atmosferico: Legge n. 615/66
1974	Germania	Prima Legge avente per argomento l'inquinamento atmosferico
1970	USA	Istituzione dell'EPA (Environmental Protection Agency)
1970 1990	USA	Clean Air Act (emesso nel 1970 ed esteso nel 1990): stabilisce che l'Environmental Protection Agency (EPA) emana gli standard di qualità dell'aria che fanno parte del Code of Federal Regulations (CFR) title 40 "Environmental Protection"

1800, un'altra emergenza colpì Londra nel dicembre del 1952, allorché la temuta densa nebbia giallognola dall'odore acre gravò su tutta l'area metropolitana londinese per cinque giorni.

I trasporti furono semi-paralizzati (i dipendenti dell'azienda di trasporti pubblici dovevano camminare con potenti torce davanti ai bus per spostarsi per le strade cittadine) e venne calcolata la morte (indiretta) di circa 4.000 persone (con circa 100.000 ammalati in maniera acuta o cronicizzata).

Le cause furono poi identificate in una serie di eventi sfavorevoli e concomitanti:

- un brusco aumento del livello di inquinamento verificatosi nei giorni precedenti;
- una fitta e fredda nebbia calata su Londra;
- un incremento del consumo di carbone per gli impianti di riscaldamento;
- il verificarsi del fenomeno dell'inversione termica (una densa massa di aria che "intrappolò" il conseguente inquinamento dell'aria) con l'effetto di un drammatico aumento della concentrazione di inquinanti;
- l'utilizzo per riscaldamento di carbone di bassa qualità, ad alto contenuto di zolfo.

La nebbia fu così spessa che la circolazione automobilistica divenne difficile o impossibile. La gente camminava appoggiata ai muri e lo smog entrava facilmente anche dentro gli edifici, obbligando alla sospensione di concerti, rappresentazioni teatrali e proiezioni cinematografiche in quanto la scena o lo schermo non erano più visibili al pubblico.

Le prime leggi per il controllo delle emissioni in atmosfera furono emesse proprio in quel periodo.

Negli stessi anni, iniziano i summit mondiali sulla protezione ambientale e per lo sviluppo sostenibile: Stoccolma (1972), Nairobi (1982), Rio de Janeiro (1992), Johannesburg (2002).

Oggi in Italia

Attualmente il quadro legislativo e le modalità di controllo sono ben definite: per quanto riguarda il rumore, si deve segnalare, a livello nazionale, la Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, che ha dato origine a numerosi Decreti attuativi, e il corpus di Direttive della Co-

munità Europea sul rumore ambientale: questi provvedimenti identificano le modalità di misura delle diverse tipologie di rumore da sorgenti fisse e mobili, e identificano i soggetti pubblici e privati impegnati nella ricerca, gestione e responsabilità in merito al rumore ambientale.

La caratterizzazione delle emissioni in atmosfera è effettuata attraverso analisi fisico-chimiche, mediante monitoraggio in continuo o con metodi puntuali, su campioni rappresentativi. La normativa vigente (D. Lgs n. 152 del 2006) fissa per le varie emissioni parametri diversi e valori limite, di cui si deve tener conto nella scelta delle metodiche e della strumentazione di analisi.

La normativa specifica dettaglia le condizioni di campionamento, i parametri ambientali, le modalità di campionamento ed analisi degli inquinanti (con l'indicazione che i controlli debbano essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto).

I controlli possono essere effettuati dall'ente pubblico di vigilanza o dalle stesse aziende (direttamente o tramite laboratori esterni); in entrambi i casi in Italia come in Europa è possibile avere garanzie sulla qualità del dato analitico fornito dal laboratorio.

ACCREDIA, l'Ente unico nazionale di accreditamento riconosciuto dallo Stato, è l'Organismo responsabile, fra l'altro, dell'accREDITAMENTO dei laboratori di prova in conformità allo standard internazionale ISO 17025.

Nell'ambito delle proprie attività, l'Ente verifica annualmente (su un totale di oltre 1.000 laboratori di prova accreditati) oltre 100 laboratori che eseguono analisi alle emissioni in atmosfera e circa 40 laboratori specializzati in prove acustiche ambientali, garantendo che i rapporti di prova che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciati nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili.

Paolo Bisio
Ispettore ACCREDIA

Il ruolo delle Agenzie Ambientali nel quadro del Regolamento CE n. 1221/09 EMAS

Che cos'è EMAS

Il sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato «EMAS» è uno strumento volontario cui le Organizzazioni di tutti i settori, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, possono aderire volontariamente per mitigare il proprio impatto sull'ambiente.

Gli elementi che pongono a confronto il ruolo istituzionale affidato dalla normativa ambientale alle Agenzie per l'Ambiente ed il contestuale ruolo di valutatore di conformità trovano la massima esplicitazione nel Regolamento EMAS, nella fattispecie CE n. 1221/2009 (ultimo in cronologia rispetto al n. 1836/1993 e n. 761/2001).

Vale qui la pena di evidenziare che si tratta della prima e più completa applicazione, in un contesto di adesione volontaria, di una valutazione di conformità a tutto tondo da parte di quella che si può definire l'Autorità responsabile dell'applicazione della legge "(art. 2 punto 26)".

Rispetto alla prima emissione del Regolamento (n. 1836/1993), che aveva come obiettivo essenzialmente quello di rendere ambientalmente trasparente alla popolazione la gestione di impianti industriali a forte impatto sul territorio, nelle successive revisioni sono stati ampliati i settori di appartenenza delle Organizzazioni ammesse alla Registrazione, passando dalle sole imprese del settore industriale, così come definito nella versione del 1993, a tutti i soggetti economici pubblici e privati nel 2001, fino ad includere anche le Organizzazione extra UE con il Reg. n. 1221/2009. Un altro importante aspetto dell'evoluzione normativa relativamente ad EMAS, già introdotto dal precedente Reg. CE n. 761/2001, consiste nella comprensione, all'interno del Regolamento, della UNI EN ISO 14001:2004, come requisiti di un sistema di gestione ambientale certificabile. Questa trasversalità sottende l'obiettivo, comune ai due strumenti, volto alla gestione degli impatti ambientali significativi di una Organizzazione. Attualmente i requisiti applicabili al sistema di gestione ambientale in ambito EMAS sono quelli appunto definiti nella sezione 4 della norma UNI EN ISO 14001:2004 e gli elementi ulteriori, di cui le Organizzazioni registrate devono tener conto, riguardano sostanzialmente l'Analisi Ambientale Iniziale, la Dichiarazione Ambientale (convalidata dall'Organismo di Certificazione - OdC), nel cui ambito vengono indicate le performance ambientali, la partecipazione del personale ed il dialogo aperto con il pub-

blico e le parti interessate.

In realtà questa evoluzione (ad oggi sono trascorsi vent'anni dalla prima versione) ha tentato, non sempre felicemente, di allineare l'evoluzione del quadro economico/sociale/produttivo con le occasioni che un numero ancora molto basso di Organizzazioni (pubbliche o private) sensibili all'aspetto ambientale ma anche al mercato, intuivano essere collegate alla certificazione ed in particolare al Regolamento EMAS.

EMAS in Italia

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modifiche ed integrazioni, viene quindi istituito il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit (di seguito denominato Comitato) cui è attribuita la funzione di Organismo nazionale competente per EMAS. Il medesimo Decreto, all'art. 3, stabilisce che il Comitato, per l'esercizio delle funzioni attribuite, si avvale del supporto tecnico dell'Agenda Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). ISPRA, come l'ANPA in precedenza, rappresenta l'ente di indirizzo e di coordinamento delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni (ARPA) e delle Province autonome (APPA) che, da specifiche Leggi Regionali istitutive, hanno funzioni prevalentemente di controllo ambientale negli ambiti geografici propri. Le Agenzie sono quindi sostanzialmente e formalmente coinvolte nel processo di registrazione secondo una procedura codificata e storica, approvata dal Consiglio delle Agenzie nel 2002, finalizzata ad omogeneizzare comportamenti e tempistiche su tutto il territorio.

Il sistema delle Agenzie costituisce interlocutore privilegiato del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit Sez. EMAS Italia, tramite ISPRA in sede di istruttoria, e direttamente per le consultazioni in ambito di valutazioni complesse e di progetti promozionali/sperimentali.

Quali siano gli ambiti in sede di istruttoria possono essere letti nella "Procedura per la registrazione delle Organizzazioni aventi sede e operanti nel territorio italiano ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2009", revisione 9 del 26 Ottobre 2010, emanata dal Comitato.

Gli ambiti complessi e le potenzialità su progetti promozionali e sperimentali riguardano le singole realtà produttive ed economiche del territorio.

Per l'Emilia-Romagna, come ARPA, possiamo citare, a partire dal 1999 ad oggi, i progetti a valenza sovraprovinciale di "Certificazione Ambientale" relativi a:

- Distretto agroalimentare di Parma (2002);



Figura 1 - Siti registrati in Italia suddivisi per regione, dato ISPRA aggiornato al 31/12/2012

(fonte: sito web <http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/statistiche>)

- Distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia (1999);
 - Comunità Montane dell'Appennino bolognese (2003);
 - Pubblica Amministrazione: Provincia di Ferrara e istituti di istruzione secondaria della Provincia di Ferrara (2001);
 - Ambito Produttivo Omogeneo (APO) di Ferrara - polo chimico ed industriale (2001);
 - Ambito Produttivo Omogeneo (APO) di Ravenna - area chimica ed industriale (2000).
- Tutto ciò ha contribuito all'attuale realtà nel territorio dell'Emilia-Romagna, che ha portato ad avere i numeri più alti di RegISTRAZIONI EMAS a livello nazionale: ad oggi, i siti risultanti registrati in Emilia-Romagna costituiscono circa il 14% dei siti registrati a livello nazionale, sia come dati risultanti da ARPAER, sia come dati riportati sul sito web ISPRA, aggiornamento al 31/12/2012 (<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/statistiche>).

Il contributo ed il ruolo di ARPA Emilia-Romagna

ARPA ha fin dall'inizio guardato con attenzione alle potenzialità legate ai sistemi di gestione certificabili, in particolare in campo ambientale ed ancor più in particolare ad EMAS. Gli elementi che hanno connotato la messa a sistema delle procedure a livello nazionale (su cui è quindi basata la procedura adottata nel 2002 ed ancora in essere) sono stati tratti dall'esperienza dell'Emilia-Romagna che si è "offerta" fin dal 1997 come impianto pilota per validare comportamenti e tempistiche. Le casistiche e le esperienze hanno ad oggi portato alla ribalta un panorama molto differenziato, sia come casistiche di Organizzazioni che intendono accedere alla Registrazione (si va dalla multinazionale alla microimpresa),

sia come comportamenti da parte degli attori in gioco (OdC, Comitato EMAS, ISPRA, Agenzie, ed in generale Autorità di vigilanza e controllo). Non da ultimo, va attentamente considerata l'entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 765/2008, che introduce un nuovo ed importante attore/interlocutore nella filiera valutativa, quale è ACCREDIA.

Fra i vari aspetti, ACCREDIA, sulla base della convenzione con il MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), gestirà tutta l'attività di accreditamento per gli schemi EMAS/SGA degli OdC, a partire dal 01/01/2014 (essendo il 2013 un anno di transizione).

Tutto questo in un contesto in cui sempre più le Certificazioni/Registrazioni volontarie (e di conseguenza l'Accreditamento) sono chiamate a garantire adempimenti "cogenti" nei confronti delle Norme.

Vanno quindi attentamente considerati i nuovi obblighi e le responsabilità aggiuntive evidenziate anche dall'evoluzione del quadro legislativo.

Un esempio per tutti: l'art. 14 comma 5 del D.L. n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012. Questo articolo richiama in maniera coordinata la necessità di mettere a sistema tutta la materia dei controlli, come aspetto cogente strettamente legato al quadro delle certificazioni volontarie.

Recentemente (24/01/2013) sono state approvate in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni le Linee Guida in materia di controlli in "esplicitazione" di tale articolo 14: a testimoniare il percorso che si profila e che necessariamente va affrontato.

Tornando al sistema delle Agenzie (o per meglio dire alle Autorità responsabili dell'applicazione della legge), vista la disuniformità di comportamenti, sia in sede di Forum EMAS-




Figura 2 - Diagramma di flusso istruttoria per EMAS in ARPA Emilia Romagna

Ecolabel UE sia in sede di Consiglio Federale delle Agenzie stesse, tali aspetti sono stati ampiamente ripresi.

In particolare nel Forum, insediato nel 2011 e gestito dal Comitato per la consultazione delle parti interessate, sessione dedicata alle Agenzie (04/07/2012), sono stati sostanzialmente gli elementi reciproci di perplessità, in un contesto in cui a volte nell'iter di rilascio il parere dovuto delle Agenzie non viene considerato, o alternativamente tale parere è talmente in ritardo che viene ad annullare la necessità di Registrazione.

D'altra parte, vi sono tempi esageratamente lunghi anche da parte del Comitato EMAS/ISPRA, nonché, contestualmente, valutazioni spesso non esaustive degli OdC.

Sulla base di tali distonie, come sistema agenziale si è valutato non più rimandabile la revisione della procedura operativa in essere e risalente al 2002 (sopra già citata).

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento e recepimento nel Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali del 25/10/2012, ratificando la decisione di revisionare la procedura, tramite un Gruppo di Lavoro ad hoc.

In termini metodologici (e sostanzialmente anticipatori), le modalità ormai codificate in essere in Emilia-Romagna pur da un lato apparentemente più drastiche, dall'altro, sostanzialmente, si esplicitano in una maggiore considerazione del ruolo dell'Impresa (e, più in generale dell'Organizzazione) che aderisce volontariamente al Regolamento EMAS, come dimostrano i numeri delle Registrazioni.

Infatti, l'istruttoria, che prevede il rilascio del parere di "conformità legislativa" da parte di ARPA, si effettua tramite una Direzione cen-

trale (Sistemi di Gestione Integrati SGI:SQE) che attiva le sedi competenti per territorio. Di prassi, viene quindi eseguito un accertamento ad hoc e comunque una valutazione delle evidenze preesistenti, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo completo ed oggettivo. L'insieme degli elementi acquisiti costituisce il fondamento su cui la Direzione esprime la valutazione prevista sul Comitato EMAS, tramite ISPRA, nei tempi certi (riferimento schema di Fig. 2).

Al fine di portare a standard e consentire la massima trasparenza, le metodologie utilizzate e gli aspetti oggetto di verifica sono stati trasposti in una Linea Guida operativa, corredata di Check-list e Format di report (LG 17/DT rev0 del 12/11/2012), quasi a precorrere come ARPA Emilia Romagna, ciò che è stato successivamente richiamato nelle Linee Guida, ex art. 14, approvate dalla Conferenza Unificata nello scorso gennaio.

Prospettive future di ARPA Emilia Romagna in tema EMAS

Come già riportato, per motivi legati al territorio, all'evoluzione culturale ed alle dinamiche economiche, l'Emilia-Romagna è stata, fin dall'inizio, un riferimento anticipatorio delle possibili evoluzioni del "fenomeno EMAS".

Sostanzialmente, questa regione ha contribuito sia tramite le Associazioni di categoria, sia tramite la Regione stessa e gli EE.LL., sia anche tramite ARPA, a fornire un humus ideale per la sperimentazione di modelli applicativi che hanno consentito l'esportazione nel quadro nazionale/europeo, anche qui non sempre necessariamente portati a buon fine. Un esempio per tutti, quello del Distretto

industriale, elemento coagulante del territorio e distintivo della realtà produttiva italiana, elemento però mai valorizzato nelle varie edizioni del Regolamento EMAS.

Gli esiti e le procedure adottate da ARPA Emilia Romagna, non necessariamente e scontatamente sono sempre ad uscita positiva, pur essendo già stata effettuata una validazione da parte dell'OdC che, oltre a verificare l'applicazione e la validità del SGA (a base della certificazione ISO 14001), convalida la DA che supporta la richiesta di Registrazione.

Purtroppo, sempre più frequentemente si presentano situazioni negative derivate da percorsi affrettati dell'Organizzazione, da leggerezza applicativa da parte dell'OdC ed anche dal quadro di sofferenza economica.

Si assiste, inoltre, ad un fenomeno di rinuncia da parte di chi è già registrato, o, in caso di rinnovo, ad una situazione di non mantenimento dei requisiti minimi alla base della Registrazione iniziale.

Vanno quindi ancor meglio definite e rese trasparenti le procedure per dare sostanza e valore alle Certificazioni/Registrazioni ambientali. Intendiamo, quindi, dare ulteriore impulso al percorso di omogeneizzazione delle attività per EMAS svolte a livello regionale. Pertanto le nostre Linee Guida, approvate a novembre 2012, saranno, se del caso, sottoposte a revisione e quindi ottimizzate. Contestualmente, a tutela dell'uniformità di trattamento e come presupposto di correttezza e tempestività, si è deciso di portare in Certificazione ISO 9001:2008 il processo di istruttoria EMAS svolto dalla nostra Agenzia per gli aspetti inerenti alla Registrazione e al mantenimento del requisito di conformità.

Tuttavia, gli attori del processo sono diversi e solo da una interazione efficace tra il Comitato EMAS, ISPRA, ACCREDIA, OdC oltre che Agenzie per l'Ambiente, può scaturire un riscontro puntuale sulle Organizzazioni che hanno tutte le carte in regola per ottenere e/o mantenere la Registrazione EMAS.

Raffaella Raffaelli

*Direttore SGI:SQE
ARPA Emilia Romagna*

Paola Silingardi

*Responsabile Area Ecomangement della
Direzione SGI:SQE
ARPA Emilia Romagna*

EMAS e Pubbliche Amministrazioni

La Pubblica Amministrazione ha rappresentato un punto di forza nel panorama nazionale della diffusione della certificazione di processo promossa a livello europeo. Ora emer-

gono alcune criticità che occorre prendere in esame.

Numeri e successo della diffusione

La possibilità di registrare le Pubbliche amministrazioni, introdotta con il Regolamento EMAS II del 2001, ha subito avuto un riscontro enorme in Italia, tanto che quello degli Enti pubblici rappresenta il primo settore a livello nazionale per numero di registrazioni.

Le regioni che presentano il maggior numero di certificazioni ambientali di EE.LL., anche in relazione a specifiche politiche e iniziative avviate, sono Trentino Alto Adige, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna.

Aspetti organizzativi e gestionali di una Pubblica Amministrazione

Le evidenti peculiarità delle Autorità locali dal punto di vista della struttura organizzativa e degli interlocutori di riferimento (Fig. 1 e 2), si riflettono sulle soluzioni applicative, sia a livello di organigramma che di implementazione delle diverse fasi previste nello sviluppo del sistema.

Gli Enti locali, caratterizzati da una vocazione riconducibile principalmente al governo del territorio, sono preposti ad attività profondamente più complesse ed elaborate rispetto ad un'organizzazione che produce un bene o eroga un servizio per generare profitto (*pianificazione territoriale e di settore, programmazione economica e finanziaria, regolamentazione degli interventi sul territorio, realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, manutenzione di strade, acquedotti, fognature, depurazione, erogazione di servizi al cittadino, gestione rifiuti, gestione reti, assicurazione di controlli sul territorio*).

Sotto il profilo della sostenibilità, la Pubblica Amministrazione è sia regolatore del mercato (attraverso l'opportunità di creare le condizioni idonee alla promozione di prodotti, servizi e attività, concepiti in un'ottica di sostenibilità) che consumatore diretto di beni e servizi (in questa veste può incentivare la produzione di beni e servizi con caratteristiche 'verdi' tramite, per esempio, l'adozione del Green Procurement o l'inserimento di considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici).

Elementi di peculiarità dell'applicazione dei sistemi di gestione ambientale alle Pubbliche Amministrazioni

È chiaro che, sulla base di quanto sopra esposto, risulti preponderante la componente degli aspetti indiretti (con particolare riferimento, tra quelli citati esplicitamente nel regolamento EMAS¹ a "scelta e composizione dei servizi", "decisioni amministrative e di programmazione", "prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori, sub-appaltatori e fornitori").

L'analisi ambientale e relativo sistema di gestione ambientale dovranno quindi focalizzarsi su aspetti diretti connessi alla "struttura fisica" ma principalmente sugli aspetti indiretti connessi all'insieme della struttura organizzativa e alle relative attività di pianificazione e alla gestione del territorio.

In fase di progettazione del sistema di gestione diventano fondamentali le seguenti assunzioni metodologiche:

- in un Ente locale gli impatti indiretti possono essere più importanti di quelli diretti. La significatività degli aspetti è direttamente correlata alle competenze dell'ente;
- il programma ambientale si basa sia sulla riduzione degli impatti direttamente causati dall'ente sia sul miglioramento della qualità del territorio amministrato;
- lo stato del territorio amministrato è la risultante di diverse componenti, non tutte ascrivibili all'Ente;
- nella costruzione del SGA e nella definizione del monitoraggio devono essere sfruttate tutte le possibili sinergie con gli strumenti già in atto e con le informazioni presenti all'interno dell'ente. Le amministrazioni infatti sono spesso già dotate di forme di valutazione e rendicontazione delle tematiche ambientali (volontarie o istituzionali).

Di seguito, relativamente allo sviluppo delle fasi e ai relativi documenti previsti, vengono riportate alcune indicazioni operative derivanti dalle buone pratiche sviluppate negli anni:

La POLITICA AMBIENTALE deve essere sottoscritta da un Organo politico (es. Consi-




Figura 1 Organismi di riferimento per la struttura organizzativa




Figura 2 Interlocutori di riferimento rispetto ai confini del sistema

glio Provinciale o Sindaco), rinnovata o comunque sottoscritta in occasione di rinnovo dovute ad elezioni amministrative. Per quanto riguarda i contenuti, è opportuno fare riferimento allo statuto dell'ente o a documenti programmatici generali vigenti (es. PTCP, PSC, "Patto dei Sindaci" per le politiche sul climate change, ecc.).

Nella fase di impostazione della struttura organizzativa interna, diventa fondamentale tenere in considerazione le peculiarità organizzative citate. Ogni Servizio/Settore nomina uno o più collaboratori, che devono essere in grado di:

- seguire l'evoluzione del sistema di gestione ambientale;
- fornire dati ed informazioni circa le attività del servizio stesso;
- coadiuvare il Gruppo di lavoro attivato nella definizione di eventuali procedure operative;

al fine di costituire figure di riferimento nei confronti dei colleghi del medesimo Servizio/Settore. Non viene richiesta al personale individuato una conoscenza dei temi ambientali quanto piuttosto delle attività del servizio da cui proviene.

Si ritiene utile suddividere l'analisi ambientale iniziale in due parti: analisi dell'organizzazione (caratteristiche dell'apparato amministrativo e gestione dei beni fisici) e analisi del territorio amministrato (qualità dell'ambiente e strumenti di gestione). Nel Regolamento EMAS III (Reg. n. 1221/2009) viene ribadito che nel caso delle PA (Amministrazioni comunali, provinciali,...) è essenziale tener conto degli aspetti legati al core business (pianificazione/gestione del territorio,...); i soli aspetti relativi al "sito"

TABELLA 1 DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI REGISTRAZIONI EMAS IN ALCUNI DEI SETTORI PIÙ RAPPRESENTATIVI

Settori produttivi	NACE/ATECO	Italia 30/06/2012
Pubblica Amministrazione	84	278
Servizi	38 - 56 - 81 - 90	185
Energia	35	128
Metalmeccanico	24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30	98
Ind. Alimentari e bevande	10 - 11	81

Fonte: Elaborazione ERVET su dati registro EMAS UE




Figura 3 Esplicitazione degli ambienti di riferimento per Analisi Ambientale e sviluppo del sistema in una PA

(palazzo) sono ritenuti insufficienti. Per la definizione delle azioni di miglioramento da intraprendere, non si può prescindere dalla qualità del territorio amministrato ed è opportuno inserirsi all'interno di iter istituzionali già consolidati e che si riferiscono a strumenti diversi; ad es. il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per migliorare le prestazioni dell'organizzazione, il Piano opere pubbliche, la Pianificazione territoriale e di settore, le convenzioni per i controlli ambientali al fine di migliorare la qualità del territorio. In sostanza, il programma deve incentrarsi su azioni di miglioramento del territorio e, per essere efficace, agire attraverso gli strumenti programmatici preposti già esistenti.

Il sistema di gestione ambientale deve essere costruito integrando al massimo le attività oggetto di procedura con le prassi in atto e con le pertinenti attività istituzionali (VAS, regolamenti interni, controllo di gestione, formazione del personale, strumenti di comunicazione) e volontarie (Agenda 21, contabilità ambientale, Patto dei Sindaci, Piano acquisti verdi GPP).

La Fig. 4 riporta una possibile organizzazione interna cui fare riferimento per ricoprire ruoli e responsabilità richieste dallo sviluppo di un SGA coerente con i requisiti del Regolamento EMAS.

La sorveglianza deve essere pianificata in modo da utilizzare i dati/indicatori già presenti all'interno dell'amministrazione, (es. *catasto emissioni, catasto scarichi, osservatorio rifiuti, rapporti stato ambiente, contabilità ambientale*), e di sfruttare canali consolidati per il reperimento di dati detenuti da soggetti esterni (es. altri Enti, ARPA, gestori servizi pubblici). Operativamente, è importante che ciascun referente fornisca

periodicamente dati e informazioni secondo tempi, modalità e responsabilità specificati (*"Procedura per la sorveglianza degli aspetti ambientali"*) ricordando che sono necessari non solo per valutare le prestazioni ambientali dell'ente e quindi l'efficacia del sistema (miglioramento continuo) ma diventano riferimento per comunicare all'esterno (tramite la dichiarazione ambientale). La comunicazione esterna, attraverso la dichiarazione ambientale assume, per un Ente pubblico, una dimensione prioritaria: è rivolta ai cittadini e rientra nel processo di trasparenza della Pubblica Amministrazione. È incentrata sulle azioni di programma mirate al miglioramento del territorio.

La certificazione dalla sperimentazione ad esperienza consolidata: il valore dell'esperienza maturata con l'Open Group TANDEM

Le pratiche e le soluzioni operative di riferimento appaiono ormai consolidate nel nostro Paese, anche grazie al confronto e alle azioni sviluppate in seno all'Open Group TANDEM² costituitosi nel 2001 nell'ambito dell'omonimo progetto Life europeo.

Pur essendo formalmente terminato nel 2004, il progetto TANDEM creò un movimento di interesse attorno alla certificazione e alla registrazione ambientale degli Enti Locali che proseguì. Nel 2005 il gruppo di lavoro venne riconosciuto dal Coordinamento delle Agende 21 Locali come il luogo deputato all'approfondimento e allo sviluppo delle tematiche legate all'applicazione dei sistemi di gestione ambientale nelle Pubbliche Amministrazioni diventando di fatto il network nazionale per lo sviluppo della certificazione ambientale negli Enti locali. Il Tavolo operò come una vera e propria comunità in cui potersi scambiare opinioni, condividere buone pratiche, supportare percorsi normativi, avviare soluzioni e sviluppare progetti. Dal 2011 il tavolo è accreditato dall'attuale Comitato per l'ecolabel e per l'ecoaudit come gruppo di lavoro di riferimento per rappresentare le istanze delle Pubbliche Amministrazioni ai Forum con le parti interessate. Nel 2012 la guida politica del tavolo passa dalla Provincia di Bologna al Comune di Ravenna, che nel 2011 ricevette il riconoscimento dell'EMAS Award europeo per il settore Pubbliche Amministrazioni, mentre assistenza tecnica e la segreteria del tavolo




Figura 4 Impostazione di un'organizzazione interna ad una PA adeguata a ruoli e responsabilità richieste dal Regolamento EMAS

sono sempre garantiti da ERVET attraverso il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Dall'inizio della propria attività il tavolo ha lavorato con l'obiettivo di avanzare soluzioni tecniche all'attenzione dell'ISPRA e del Comitato EMAS ed ecolabel e ACCREDIA, con l'auspicio di trasformare le proposte in documenti tecnici di validità nazionale o di confronto internazionale con altri Network di Enti locali³.

Considerazioni

Le esperienze ed i numeri sulla diffusione della certificazione ambientale nel settore delle Amministrazioni locali, dimostrano che la fase di sperimentazione e di ricerca delle soluzioni operative di riferimento è esaurita. Tuttavia la fase di consolidamento delle esperienze come motore di reale innovazione all'interno della Pubblica Amministrazione che, proprio attraverso EMAS, avrebbe potuto trovare soluzioni in grado di aiutare i piani ad essere più incisivi e favorire il dialogo con i propri stakeholders, stenta a diventare realtà.

Con l'entrata in vigore del nuovo Reg. n. 1221/2009, emersero tra gli addetti ai lavori alcuni auspici rispetto all'evoluzione dello strumento e alla risoluzione di alcuni aspetti ritenuti chiave per il consolidamento della diffusione della gestione ambientale certificata negli Enti locali.

Il confronto tra gli addetti ai lavori evidenziò come, per mantenere appetibile lo strumento, fosse quanto mai necessario:

- una presa di posizione decisa ed univoca su alcune interpretazioni legislative legate alle precedenti posizioni del Comitato stesso (CPI, raccolta differenziata, gestione ciclo idrico);
- avere indicazioni operative in merito a quanto previsto all'art. 7 (estensione validità DA per piccoli Comuni. Definizione delle condizioni per riconoscerla);
- «riconoscere» la registrazione attraverso meccanismi di premialità e semplificazione amministrativa, cosa sempre più urgente nell'attuale quadro economico e di revisione delle competenze istituzionali.

Attraverso l'adozione delle "Posizioni" approvate nel settembre 2012, il Comitato per l'ecolabel e per l'ecoaudit è intervenuto nella disciplina sul Certificato Prevenzione Incendi (CPI), sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU e sull'applicazione dell'art. 7 per la P.A. (codice NACE 84.11), dando in tal senso un chiaro segnale di come fosse importante fornire risposte certe alle esigenze avanzate dal "sistema"⁴.

È chiaro, che pur condividendone i principi ispiratori, l'interpretazione e la relativa applicazione dei contenuti dovrebbe avvenire sulla base del principio che i sistemi di gestione ambientale vadano considerati uno strumento per certificare innanzitutto:

- la volontà del miglioramento ambientale;
- la trasparenza nella rendicontazione dei risultati dell'impegno a tale miglioramento.

Nell'attuale contesto socio economico (patto di stabilità e crisi della finanza pubblica) e posto che diversi altri strumenti si propongono agli amministratori come possibile riferimento per dimostrare il proprio impegno ambientale e facilitare la governance territoriale, la gestione ambientale certificata rappresenta ancora garanzia di eccellenza, in grado di agevolare l'implementazione di altri strumenti (*dagli acquisti verdi al piano di azione del patto dei sindaci, dalla gestione degli appalti alla gestione certificata dell'energia e della sicurezza*) oltre che porsi come volano per la promozione di meccanismi di dialogo tra sistema pubblico e soggetti privati. Detto questo, la vera sfida va rivolta allo sviluppo, ed effettiva adozione a livello nazionale e regionale, di meccanismi in grado di premiare lo sforzo di chi è impegnato in percorsi di qualità certificata: deroga a vincoli di spesa, premialità nell'accesso a fondi e incentivi, semplificazioni amministrative sono gli ambiti in cui concentrare gli interventi per fornire delle risposte reali a quegli amministratori che si interrogano sul riscontro dello sforzo realizzato.

Marco Ottolenghi

Unità Sviluppo sostenibile Project manager
ERVET spa - Segreteria tecnica TANDEM

La Direttiva europea sull'efficienza energetica

Il ruolo della qualità nell'ambito dei servizi energetici viene evidenziato per la prima volta nella Direttiva 2006/32/CE; la nuova Direttiva 2012/27/UE, che la aggiorna e sostituisce, ribadisce e rafforza tale concetto innovativo esprimendolo in termini di:

- a. qualificazione dei professionisti in grado di svolgere diagnosi energetiche di elevata qualità (art. 8);*
- c. criteri minimali (standard di qualificazione) delle diagnosi energetiche realizzate autonomamente o all'interno di un sistema di gestione dell'energia (art. 8);*
- d. problematiche attinenti la disponibilità in Italia di regimi di qualificazione, accreditamento e/o certificazione (art. 16) per:*
 - i. fornitori di servizi energetici;*
 - ii. fornitori di diagnosi energetiche;*
 - iii. responsabili delle questioni energetiche;*
 - iv. installatori di elementi edilizi connessi all'energia ex art. 2.9 Dir. 2010/31/UE.*

Il problema

L'ingresso della normativa di qualità nel campo dei servizi è un fattore nuovo e con relativamente pochi esempi applicativi; la tendenza generalizzata verso un'economia di servizio e il crescente significato dei servizi nel mercato interno europeo, così come l'oggettivo livello raggiunto dalla attività normativa nazionale in questo campo, suggeriscono tuttavia un maggior impegno a livello europeo nella standardizzazione di questo specifico mercato.

In particolare, l'attuale dimensione ed il tasso di crescita del comparto dei servizi energetici pongono l'accento sull'estrema importanza di un impegno rivolto non solo a superare ogni possibile incomprensione tra fornitore e cliente, ma anche a promuovere un processo di condivisione di strumenti ed obiettivi finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica. Gli standard normativi aiutano a centrare questo obiettivo, aumentando la confidenza degli utenti nel raggiungimento dei risultati attesi, anche attraverso un riferimento affidabile e riconosciuto relativamente al quale loro essi possano misurare la qualità dei servizi che stanno acquistando.

La norma

Nonostante i progressi delle politiche nazionali di efficienza energetica realizzate in applicazione della Direttiva 2006/32/CE, tale sforzo non è stato sufficiente al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione. Per porre rimedio a tale situazione il piano di efficienza energetica 2011 ha indicato una serie di politiche e misure di efficienza energetica in grado di influenzare tutta la filiera dell'uso dell'energia.

Note

¹ Allegato I comma 1b del Reg. (CE) n. 1221/2009.

² Tra i partner, le Provincie di Parma e Bologna raggiunsero la Registrazione EMAS nel corso del progetto, altri (Comune di Ferrara) si avviarono sulla strada. Gran parte delle Amministrazioni locali che ottennero la registrazione o la certificazione 14001 tra il 2005 e il 2008 (Prov. Siena, Comuni di Schio, Limbiate, Mantova, Abano, Enti liguri e trentini), gravitarono e parteciparono ai lavori del tavolo beneficiando degli approfondimenti delle riunioni periodiche.

³ Tutti i documenti sono disponibili sul sito ospitato nel Coordinamento A 21 <http://www.a21italy.it/IT/gruppi-di-lavoro/open-group-tandem.xhtml>.

⁴ Da questo punto di vista, è da accogliere positivamente il confronto con le parti interessate avviato dal Comitato per l'ECOLABEL e l'ECO-AUDIT che ha istituito anche un Tavolo tematico specificatamente dedicato alla Pubblica amministrazione.

⁵ L'Open Group TANDEM nasce dal progetto LIFE TANDEM che aveva l'obiettivo di redigere linee guida per la promozione di EMAS presso gli Enti locali (2001-2004). Oggi il Network, coordinato dal Comune di Ravenna e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna che ne garantisce la segreteria tecnica attraverso ERVET, opera all'interno del Coordinamento AG 21L italiane, come tavolo nazionale sull'applicazione delle certificazioni ambientali negli Enti pubblici.



In particolare, l'art. 16 della Direttiva 2012/27 evidenzia come gli Stati Membri debbano rendere disponibili entro il 31 dicembre 2014 regimi di certificazione e/o accreditamento, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questioni energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della Direttiva 2010/31/UE.

Tale mandato tuttavia non è cogente, ma si applica solo quando lo Stato membro ritenga che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettività e affidabilità sia insufficiente.

Nel caso tali regimi siano effettivamente attivati e pubblicizzati assieme ad appropriate misure di sensibilizzazione, essi dovranno garantire trasparenza ai consumatori, affidabilità ed un contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica in una ottica di cooperazione transnazionale e con la Commissione Europea per comparare tali regimi garantendone il mutuo riconoscimento.

Gli strumenti della sua applicazione

Le diagnosi energetiche

La Direttiva 27 acquisisce finalmente e pienamente il concetto della significatività dei risparmi energetici ricollegati alla effettuazione di diagnosi energetiche di qualità: a tal fine viene introdotto (art. 8) l'obbligo per le imprese non PMI ad effettuare diagnosi energeti-

che con cadenza periodica (quadriennale). Le diagnosi dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o EN 16247-1 (audit energetici).

Per cogliere le possibilità di risparmio energetico nei segmenti di mercato in cui le diagnosi energetiche non rientrano generalmente nell'offerta commerciale, la Direttiva 27 spinge gli Stati membri ad elaborare programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a tale processo.

Per quanto riguarda le diagnosi energetiche, la Direttiva 27 acquisisce pienamente il concetto che le stesse presentano ripercussioni economiche significative in quanto costituiscono la base per ulteriori analisi di dettaglio progettuale e di investimenti in miglioramento dell'efficienza energetica da parte dei proprietari dei sistemi energetici analizzati così come da soggetti terzi. Si evidenzia che tale lavoro può rappresentare anche la base di accordi contrattuali in termini di prestazioni garantite.

Tenendo conto di questi impatti, una normativa relativa alla standardizzazione di un livello di qualità elevata per tali servizi non potrà che risultare in una valutazione più realistica e fruttuosa del bilancio economico complessivo del progetto.

Una documentazione così caratterizzata in termini di qualità può risultare analogamente utile ai potenziali finanziatori di interventi mirati all'efficienza energetica al fine di evidenziare i progetti economicamente più solidi.

Analogamente la disponibilità di uno standard riconosciuto permetterà il più facile confronto tra progetti differenti analizzati da soggetti diversi.

Le ESCo

La disponibilità di una norma di riferimento per la qualificazione di tali soggetti permette di evidenziare le garanzie nell'ottenimento di servizi quali: diagnosi energetiche di alta qualità collegate a studi di fattibilità tecnici/economici, progettazione, installazione e messa in marcia di impianti e/o apparecchiature mirate all'efficienza energetica, gestione e manutenzione degli impianti installati, monitoraggio e verifica delle prestazioni sia in termini di consumi energetici che di risparmi forniti.

Anche se tali servizi potranno essere in parte effettuati da soggetti terzi, sarà essenziale il mantenimento della responsabilità diretta da parte del fornitore sui risultati finali.

Un'ulteriore caratteristica sarà rappresentata dalla garanzia sui risultati ottenuta attraverso contratti di prestazione adeguati dove, seguendo il principio esposto dalla Direttiva, il pagamento dei servizi forniti sia basato sul raggiungimento del miglioramento dell'efficienza energetica con conseguente accettazione di un certo livello di rischio.

Tale norma risulta pertanto utile alla ESCo stessa come strumento di confronto comune per riconoscere pubblicamente il processo di qualificazione e certificazione sostenuto, oltre che ai clienti per valutare e prequalificare i possibili fornitori ed i partecipanti ai bandi di appalto.

I professionisti fornitori di servizi energetici

È chiaro come, in un tale contesto, dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica, al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva degli strumenti individuati nella Direttiva 27, ad esempio relativamente alla conformità con i requisiti in materia di diagnosi energetica e di attuazione dei regimi obbligatori di effettuazione della stessa.

Ne consegue che gli Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare il mercato dei servizi energetici, comprensivo di diagnosi ed altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, enfatizzandone, ad esempio, la trasparenza, mediante elenchi di fornitori qualificati attraverso opportuni regimi di certificazione.

Per quanto riguarda le norme relative a ruolo, requisiti professionali e procedure di qualificazione degli Energy Managers e degli esperti in questioni energetiche, così come definiti all'articolo 16 della Direttiva, è necessario tener conto dei differenti ruoli che tali figure professionali ricoprono nel mercato anche se

ricollegati al medesimo profilo.

Tali ruoli possono essere rappresentati da:

- addetti alla gestione dell'energia all'interno di un'azienda;
- direttori tecnici o consulenti all'interno di una ESCo;
- professionisti e consulenti in grado di fornire diagnosi energetiche qualificate definendo le relative proposte di miglioramento dell'efficienza energetica;
- specialisti in certificazione degli edifici completa delle relative raccomandazioni ed ispezione dei suoi impianti di climatizzazione così come richiesto dall'articolo 10 della Direttiva EPBD;
- esperti nella validazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica finalizzate all'ottenimento dei certificati bianchi;
- supervisor di impianti termici elettrici e di cogenerazione, come richiesto nelle misure proposte dal piano d'azione comunitario per l'efficienza energetica.

Si evidenzia come tutti questi ruoli si caratterizzano per la richiesta di una piattaforma comune di conoscenza e competenza ancorché con i requisiti specifici ad ogni ruolo.

La norma europea tuttora da sviluppare deve considerare tale situazione, andando ad elaborare sia normative di qualificazione differenziate che, più probabilmente, una norma caratterizzata da specifiche di dettaglio al suo interno. È opportuno inoltre considerare che la qualificazione di tali figure professionali deve tener conto delle normative collegate in maniera più generalizzata alla qualificazione del personale.

Poiché la norma italiana esistente risulta tuttora in attesa della integrazione relativa al percorso di formazione necessario, si ritiene che tale completamento, sia a livello nazionale che europeo, sia richiesto per qualificare in maniera omogenea i necessari corsi di formazione.

Sistemi di gestione dell'energia

La normativa tecnica di riferimento risulta necessaria per l'implementazione delle azioni pianificate dal paragrafo 5.05.3 del piano di miglioramento dell'efficienza energetica europea.

È importante sottolineare come tale norma tecnica rappresenti il contesto di riferimento che vede tutte le normative di dettaglio qui citate confluire in un vero e proprio sistema di gestione dell'organizzazione imperniato sul criterio della qualità nell'uso dell'energia.

Il ruolo degli enti di normazione e delle strutture di accreditamento

Per rispondere alle nuove sfide in campo energetico, negli ultimi anni la Commissione Europea ha pubblicato diverse Direttive che affrontano il tema della gestione dell'ener-

gia, molte delle quali hanno generato mandati agli organismi di standardizzazione europea, in funzione dell'implementazione degli obiettivi della legislazione comunitaria.

Si citano ad esempio il mandato 343 del 2004 sull'elaborazione di normative per il calcolo della prestazione energetica degli edifici secondo la Direttiva 2002/91/EC, che ha generato ben 31 norme CEN e la Direttiva 2006/32/CE che, a sua volta, ha originato un mandato per sviluppare nuove norme in termini di:

- Diagnosi energetica per industria, edifici e trasporti, ivi compresi i relativi aspetti economici;
- Sistemi di gestione dell'energia;
- Energy Service Companies (ESCO);
- Esperti e Manager nel campo dell'energia;
- Modalità di calcolo per la misura dell'efficienza e dei risparmi energetici.

Queste norme danno applicazione all'obiettivo della Direttiva di migliorare l'efficienza negli usi finali dell'energia attraverso strumenti di elevata efficacia economica (rapporto costi/benefici) quali i cosiddetti servizi energetici ed altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

Il piano d'azione per l'efficienza energetica approvato nell'ottobre del 2006 evidenziava infatti tra le azioni caratterizzate da una elevata redditività economica:

- lo sviluppo di norme europee sulle diagnosi energetiche;
- lo sviluppo di norme europee relative a schemi di certificazione per ingegneri impiantisti nei campi degli impianti termici, elettrici e di cogenerazione;
- la promozione di un mercato per i servizi energetici;
- la definizione di sistemi di misura armonizzati a livello europeo per quantificare i miglioramenti in termini di efficienza energetica;
- il lancio di programmi di qualificazione per Energy Manager nel campo dell'industria e delle forniture indirizzati ad incrementare la consapevolezza dell'importanza dell'efficienza energetica.

Le norme proposte sono state in larga parte già sviluppate dal Sector Forum "Energy Management" attraverso la Task Force 189 "Gestione dell'energia e servizi correlati" e la Task Force 190 "Metodi di calcolo dei risparmi e dell'efficienza energetica".

In questo modo la Commissione europea ha riconosciuto al mondo normativo, in generale, ed alla gestione dell'energia, in particolare, la qualifica di forza motrice in grado di contribuire alla implementazione della legislazione nel campo dell'energia.

Purtroppo, nei passaggi dalla proposta originaria al testo definitivo dell'articolo sulla

messa a disposizione di schemi di certificazione, quello che era stato individuato come un obbligo per gli Stati Membri di rendere disponibili entro il 31 dicembre 2014 regimi di certificazione e/o accreditamento, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per Energy Managers ed installatori di elementi edilizi connessi all'energia secondo la Direttiva 2010/31/UE, è stato ridotto ad un invito ai medesimi ad intraprendere tale percorso "quando lo Stato membro ritenga che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettività e affidabilità sia insufficiente" (art. 16 della Direttiva 2012/27).

Solo nel caso tali regimi siano effettivamente attivati, essi saranno soggetti a requisiti quali: adeguata pubblicizzazione ed appropriate misure di sensibilizzazione, garanzia di trasparenza ai consumatori, affidabilità, e potranno fornire un contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica in una ottica di cooperazione transnazionale e con la Commissione per comparare tali regimi garantendone il mutuo riconoscimento.

È chiara, a questo punto, la profonda contraddizione nella quale il sistema normativo e di accreditamento dovrà operare nel campo della qualità dell'energia.

A fronte di un chiaro indirizzo dell'Unione su obiettivi, strumenti e modi di qualificazione e certificazione garantito, da un forte presidio di CEN, gli Stati Membri, peraltro tenuti (art. 8) all'utilizzo di tali strumenti, non saranno di fatto tenuti a garantirne alcun livello qualitativo, salvo poi doversi coordinare a livello europeo nella fase di applicazione.

In altri termini, è reale il pericolo che gli organismi di certificazione e d'accreditamento siano costretti a sviluppare la standardizzazione nella gestione dell'energia in una specie di "mondo parallelo", dove conta la garanzia del servizio fornito, la chiarezza nei capisaldi di un'offerta qualificata in grado di rafforzare le posizioni negoziali delle parti, dove i fornitori possano espandere il loro mercato e dove i clienti, più consapevoli della offerta di tale mercato, possano stimolare servizi innovativi orientando una domanda più consapevole?

I prossimi commenti ci mostreranno come i principi di qualificazione e certificazione che tanto hanno contribuito allo sviluppo del mercato dei prodotti siano attesi operare anche nel mercato dei servizi energetici e come sia loro pienamente riconosciuti priorità a livello europeo.

Sandro Picchiolotto
Esperto ACCREDIA

Il Sistema di Gestione dell'Energia SGE: uno strumento per la competitività

La genesi

Per comprendere il contesto in cui è nata la norma UNI CEI EN ISO 50001:11 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso" è utile ripercorrere le principali tappe di attuazione delle politiche per la riduzione delle emissioni dei "Gas Serra" (GHG) e per il contrasto del riscaldamento globale.

L'Unione europea ha adottato da sempre un atteggiamento responsabile in questo contesto, assumendo a livello globale un ruolo trainante per l'attuazione del "Protocollo di Kyoto". Si è data infatti obiettivi di contenimento delle emissioni maggiori rispetto a quelli accettati dai paesi di altre aree geografiche del pianeta.

Con la Direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici, l'Unione si è dotata di uno strumento operativo con cui indirizzare gli sforzi degli stati membri per il contenimento delle emissioni di GHG e per l'aumento dell'efficienza energetica.

La recentissima Direttiva 2012/27/CE, pubblicata il 14/11/2012 in sostituzione della precedente, conferma le scelte dell'Unione sull'efficienza energetica, pur con qualche compromesso politico, e sostiene ulteriormente il pacchetto di misure per l'attuazione del protocollo di Kyoto. I Paesi membri sono giuridicamente vincolati ad aumentare gli sforzi per sviluppare soluzioni finalizzate ad un utilizzo più efficiente dell'energia.

L'Italia ha recepito la Direttiva sull'efficienza energetica con il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici" che rappresenta un importante strumento di programmazione energetica.

Inoltre, attraverso i suoi Enti di normazione UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

TABELLA 2

- 4 Requisiti del Sistema di Gestione dell'Energia
 - 4.1 Requisiti generali
 - 4.2 Responsabilità della Direzione
 - 4.3 Politica energetica
 - 4.4 Pianificazione energetica
 - 4.5 Attuazione e funzionamento
 - 4.6 Verifica
 - 4.7 Riesame della Direzione

Figura 2: Struttura dell'indice della sezione prescrittiva della UNI EN ISO 50001:2011

TABELLA 1

- UNI CEI 11352:10 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti"
Definisce i requisiti generali e una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle società (ESCO) che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti, con garanzia dei risultati
- UNI CEI EN 15900:10 "Servizi di efficienza energetica - Definizioni e requisiti"
Descrive le fasi di fornitura dei servizi energetici tra i quali si inserisce la "Diagnosi energetica".
- UNI CEI/TR 11428:2011 "Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica"
- UNI CEI 11339:09 "Esperti in gestione dell'Energia - Requisiti generali per la qualificazione"
Delinea le competenze degli esperti in gestione dell'energia e le procedure di qualifica.

Figura 1: Norme tecniche italiane per la promozione di usi efficienti dell'energia

e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), il nostro Paese ha adottato alcune norme tecniche, tutte già pubblicate, aventi lo scopo di sostenere la diffusione nel mercato degli usi sostenibili dell'energia.

Molte di queste norme sono state richieste per mezzo dell'articolo 16 del Dlgs 115/2008, a sua volta attuazione delle Direttive. Lo stesso articolo 16 richiedeva anche la preparazione di una norma sui "Sistemi di gestione dell'energia".

Anche sulla spinta di tale indirizzo, l'Italia ha partecipato attivamente alla preparazione a livello europeo della EN 16001 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso", tradotta da UNI nell'agosto del 2009.

L'Italia ha dunque messo in campo, nell'arco di circa 3 anni, gli strumenti tecnici di supporto per l'attuazione delle politiche di efficienza energetica e di contenimento del riscaldamento globale, tra cui la norma sui sistemi di gestione dell'energia.

Successivamente, l'ISO ha attivato il processo per la predisposizione della ISO 50001 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso" che è stata pubblicata nel Dicembre 2011, sostituendo la EN

16001, mantenendo il suo carattere essenziale di "concretezza" e costituendo un importante strumento tecnico disponibile a livello nazionale e internazionale per la gestione dell'energia.

La norma UNI CEI EN ISO 50001:11 è quindi nata nell'ambito delle azioni promosse per l'attuazione delle politiche di sostenibilità italiane, europee e globali e potrà assumere in questo contesto un ruolo importante.

Per questo tutti ci aspettiamo che nei prossimi anni si consolidino forme di incentivazione e sostegno dell'uso efficiente dell'energia e che, tra gli strumenti di supporto, acquisisca importanza l'implementazione e la certificazione dei sistemi di gestione dell'energia.

Struttura della norma

La UNI EN ISO 50001:2011 ha una struttura che presenta sostanziali analogie rispetto a quella delle altre norme internazionali "di sistema", ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, ma il suo indice è articolato diversamente. Viene infatti confermata una struttura generale "concentrica" nella quale i capitoli introduttivi ed il capitolo finale definiscono gli aspetti di competenza del Management e ri-




Grafico 1: Retta di interpolazione dei consumi elettrici in produzione in funzione del volume della produzione lorda (Zanardi Fonderie SpA)

TABELLA 3

Descrizione dell'azione	Area	% del consumo energetico di stabilimento	Stima investimento (Euro)	Stima del risparmio (Euro/anno)	Stima del "pay-back" (anni)	Documenti aziendali di riferimento	Stato
1 Installazione di inverter su 4 motori (totale 44 kW)	Produzione	5%	4.800	7.600	1,6	Listino fornitore paybacks 2012.xls	Da pianificare 2013
2 Installazione di 6 motori classe IE2 da 20 kW	Bottali	9%	3.600	1.700	2	Listino fornitore paybacks 2012.xls	Da pianificare 2013
3 Recupero calore da compressore 50kW con raffreddamento ad acqua	Riscaldamento uffici e magazzino	1,8%	3.000 - 5.000	2.500	1-3	paybacks 2012.xls	È necessario definire i costi per i collegamenti
4 Sostituzione sistemi di illuminazione (32 kW in 2.000 m ²) con lampade a ioduri metallici	Stabilimento e magazzino	2%	4.800	3.700	1,3	Offerta fornitore paybacks 2012.xls	Da pianificare 2013

Esempio di registro delle opportunità di miglioramento in una conceria; l'esempio è costruito generalizzando ipotesi di interventi elaborati da alcune concerie che si sono sottoposte ad audit energetici nell'ambito del progetto.

propongono il consolidato schema propulsivo per il miglioramento continuo (ciclo PDCA - Plan-Do-Check-Act), tramite il riesame della Direzione, lasciando ai capitoli centrali (pianificazione, funzionamento, verifica) i requisiti di tipo operativo.

Al contrario, la struttura di dettaglio si differenzia con alcune significative peculiarità. È significativa la presenza di capitoli dedicati specificatamente ad aspetti cui l'ISO ha voluto dare maggiore evidenza, quali, ad esempio, gli indicatori di prestazione energetica (EnPI) e la gestione degli aspetti energetici negli approvvigionamenti.

Dal punto di vista dell'innovazione di prodotto, va considerata l'entrata in vigore della Direttiva 2009/125/CE sui prodotti correlati all'uso dell'energia, che impone progressivamente, per talune categorie di prodotti, il raggiungimento di prestazioni energetiche ed ambientali prestabilite. La ISO 50001 include un punto specifico dedicato alla progettazione e può supportare l'azienda nello sviluppo delle caratteristiche dei propri prodotti in conformità alla Direttiva.

Inoltre, va sottolineata l'importanza dell'introduzione del concetto di "Consumo di riferimento" (Energy baseline), trattato al capitolo 4.4.4. Tale concetto si affianca al capitolo dedicato alla "Analisi energetica", questo impostato secondo i tradizionali schemi già adottati per le altre norme di sistema ("analisi ambientale", "Valutazione dei rischi", "Analisi dei processi"). La ISO 50001:2011 chiede di definire il "Consumo di riferimento" in un periodo di tempo caratteristico rispetto al quale poter fare riferimento per valutare le variazioni nelle prestazioni energetiche.

Alcuni requisiti qualificanti della norma

Indicatori di prestazione energetica

Il capitolo 4.4.5 della norma richiede, con un

perentorio "deve", di definire e riesaminare gli indicatori di prestazione energetica per valutare le prestazioni energetiche. Il concetto "i traguardi devono essere misurabili, ove possibile", ammesso nella ISO 14001:2004, è bandito. La norma non offre il fianco alla possibilità di definire obiettivi e traguardi senza la corrispettiva misurazione quantitativa tramite indicatori.

Va sottolineato anche che la Politica energetica deve comprendere un impegno ad assicurare la disponibilità delle informazioni e, tra queste, hanno un ruolo importante i sistemi di misura, i dati e gli indicatori di prestazione.

Gli indicatori comprendono senz'altro parametri elementari come la misura dei consumi in kWh, totali o parziali, ed indicatori semplici, quali il consumo energetico in funzione di variabili correlate agli usi significativi dell'energia, come, ad esempio, parametri rappresentativi del volume della produzione.

È utile tuttavia studiare anche indicatori più complessi, che consentono di affrontare i problemi da punti di vista alternativi e che spesso offrono spunti per soluzioni innovative. A titolo di esempio, si riporta un grafico elaborato da Zanardi Fonderie SpA¹ (i dati sono alterati per motivi di riservatezza) che rappresenta le coppie dei punti "tonnellate lorde prodotte" e "consumo mensile di energia elettrica in produzione" per cinque anni e la retta di interpolazione.

L'analisi della rappresentazione consente di individuare l'intercetta della retta sull'asse delle ordinate; tale indicatore fornisce l'entità dei consumi "fissi" che non dipendono dalla produzione (consumo a produzione 0) e può aiutarci a quantificare e individuare sprechi in questo ambito.

La pendenza della retta è un ulteriore indicatore e può essere ridotta ad esempio aumentando l'efficienza delle apparecchiature

installate.

Infine, il grafico mette in luce i punti che più si discostano dall'andamento tipico: può essere interessante analizzare le condizioni nelle quali si sono avuti consumi più alti del normale per prevenire il ripetersi delle stesse e quelle in cui si sono verificati consumi più bassi rispetto all'andamento tipico per trarre spunti di miglioramento.

Opportunità di miglioramento

All'interno del capitolo 4.4.3 dedicato all'analisi energetica, la norma richiede di identificare e di mettere in ordine di priorità le "opportunità di miglioramento" e di tenere registrazione di tali attività. Questo requisito è nuovo nel quadro delle norme internazionali di sistema e indirizza l'organizzazione verso una conoscenza estesa e dettagliata dei possibili interventi per incidere positivamente sulle prestazioni energetiche. Il quadro delle opportunità di miglioramento deve poi essere preso in considerazione, assieme ad altri elementi, nella scelta degli obiettivi.

Le aziende che hanno implementato Sistemi di gestione dell'energia si sono dimostrate molto attente ed interessate a realizzare un'analisi operativa delle opportunità, allo scopo di disporre di informazioni tecniche ed economico-finanziarie per la scelta delle azioni da mettere in pratica. Maggiore è l'approfondimento nell'analisi delle opportunità, migliore è l'efficacia delle scelte successive. Ad esempio, si riporta una sintesi del "registro delle opportunità di miglioramento" estratto dalla guida "Set of organizational tools related to international standards such as ISO 50001 and ISO 14064", realizzato nell'ambito del progetto INDECO (Industrial Alliance for Reducing Energy consumption and CO2 emissions) cofinanziato dalla Commissione europea con il programma "Intelligent Energy" per i settori della concia e della cal-

zatura e coordinato dall'Unione Nazionale Industria Conciaria.

La % del consumo energetico e la stima del risparmio sono effettuate sul "consumo di riferimento". Nella stima dei "pay-back" dell'esempio sono stati considerati i "Titoli di Efficienza Energetica", recentemente riformati con il Decreto Ministeriale 28/12/2012, a sostegno degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

Oltre alle azioni costituite da introduzione di componenti del processo più efficienti, le opportunità di miglioramento dovrebbero comprendere, ove possibile, anche azioni strutturali quali modifiche dei processi, riorganizzazione di lay-out, ecc.

Va osservato il carattere operativo del "registro delle opportunità". In particolare, la stima, anche se non accurata, dei tempi di ritorno dell'investimento può essere proposta dalle aziende già in fase di esame delle opportunità per essere successivamente verificata e resa più accurata in fase di programmazione degli obiettivi.

Il sistema di gestione dell'energia come strumento per la competitività

Negli ultimi tempi la pressione esercitata dalla crisi economica ha rallentato, anche se non arrestato, la diffusione nel mercato dei sistemi di gestione.

Al contrario è aumentato il numero delle imprese che presta attenzione agli investimenti in campo energetico e, in generale, alla gestione dell'aspetto energetico. Non poche aziende, soprattutto di medio-grandi dimensioni, inseriscono i loro piani di intervento in campo energetico all'interno di un Sistema di gestione dell'energia ispirato alla UNI EN ISO 50001 o ad essa conforme, certificato o meno.

Ciò è dovuto al fatto che la razionalizzazione dei consumi energetici e la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza si traduce immediatamente in economie e riduzioni delle spese con impatto diretto nei bilanci aziendali.

L'esistenza di strumenti di incentivo economico, quali i Titoli di Efficienza Energetica, riduce i tempi di ritorno degli investimenti e li rende appetibili.

Partecipando, in qualità di ispettore ACCREDIA, alla valutazione di sistemi di gestione dell'energia da parte di organismi di certifi-

cazione ho potuto constatare che alcune imprese hanno addirittura approfittato dei periodi di massimo rallentamento della produzione, dovuti al calo della domanda, per eseguire studi, decidere investimenti anche consistenti e realizzare progetti di miglioramento dell'efficienza con modifiche agli impianti ed ai processi per trarne beneficio nel momento della pur parziale ripresa.

Nella maggioranza delle aziende che hanno chiesto la certificazione secondo la UNI EN ISO 50001 i tempi di ritorno degli investimenti in campo energetico non superano i 3 anni e spesso sono inferiori a 2 anni.

L'applicazione di un sistema di gestione dell'energia può dunque aiutare le imprese ad affrontare in modo razionale il contenimento dei consumi energetici, aspetto particolarmente sentito in Italia dove il costo dell'energia è relativamente molto alto e può sostenere l'innovazione di processo e di prodotto e costituire un elemento importante nello sviluppo della competitività dell'impresa.

Camillo Franco
Ispettore ACCREDIA

Marchio ambientale di distretto e carbon footprint di prodotto: quale possibile evoluzione per i marchi ambientali in Italia?

Le aziende accettano la sfida ambientale

In poco più di una decina di anni, le tematiche ambientali sono entrate a far parte a pieno titolo delle numerose variabili strategiche che un'azienda è chiamata a gestire.

Ciò che rappresentava una limitata nicchia di mercato, inizialmente riservata a imprenditori particolarmente attenti a percepire le nuove opportunità legate alle rapide evoluzioni circostanti, si è trasformata in un'esigenza irrinunciabile per chiunque voglia porsi con credibilità e affidabilità di fronte alle crescenti esigenze dei clienti.

Una delle conseguenze più interessanti di questa maturazione è stata l'incredibile crescita all'interno delle aziende di solide competenze in materia ambientale, capaci di sostanziare interventi concreti di miglioramento delle prestazioni ambientali.

Il settore produttivo, in passato spesso costretto a rincorrere le continue richieste che giungevano da un sistema legislativo ipertrofico, è arrivato in molti casi a sviluppare un livello di conoscenze ambientali di eccellenza perfino superiore a quello del settore pubblico. Forse questo può parzialmente spiegare l'incapacità di riuscire a realizzare dei meccanismi di incentivazione dell'eccellenza ambien-

tale, nonostante questi facciano parte da un ventennio dei principi cardine della politica europea in campo ambientale. Purtroppo la realtà evidenzia un'attenzione ancora marginale da parte del settore pubblico dei sistemi volontari rispetto al completo protagonismo della logica *command and control* propria dell'attuale sistema legislativo.

Organizzazione e prodotto

Gli strumenti volontari in campo ambientale per le aziende continuano ad avere una crescente diffusione, anche in questa fase di profonda crisi economica. Ciò avviene, senza voler prendere in considerazione la componente etica alla base di tali scelte, grazie ai vantaggi in termini di efficienza interna che riescono a garantire, e in quanto sono ormai diventati strumenti riconosciuti a livello di mercato in termini di affidabilità delle imprese e delle relative produzioni.

Sono due i filoni principali entro cui ricondurre i diversi strumenti di gestione volontaria delle tematiche ambientali

Il primo riguarda le attività legate in modo specifico alle aziende, per migliorare la loro efficacia complessiva, mentre il secondo coinvolge in modo specifico le prestazioni dei prodotti.

Per le organizzazioni, ciò è stato ben codificato grazie allo sviluppo di norme a livello internazionale ed europeo, come la ISO 14001 e l'EMAS, in grado di creare requisiti e linguaggi condivisi nei diversi Paesi e settori merceologici. Il successo di tale approccio è supportato dai grandi numeri delle certificazioni rilasciate in Italia sotto accreditamento ACCREDIA. Sono circa 18.000, infatti, le organizzazioni certificate ISO 14001 nel nostro paese e circa un decimo le registrazioni EMAS, anch'esse recentemente passate sotto accreditamento ACCREDIA.

Le certificazioni di prodotto

Per il prodotto la situazione è un po' più complessa. Non si tratta, in questo caso, di descrivere le possibili modalità di gestione degli aspetti ambientali in un'organizzazione. Si entra, invece, nel delicato terreno delle prestazioni ambientali dei prodotti, con importanti ricadute di mercato che portano con sé una serie di quesiti.

È più utile stabilire dei livelli di prestazione ambientale, in grado di dividere in modo semplificativo una certa categoria di prodotti tra "buoni e cattivi", sulla base delle loro caratteristiche? È meglio puntare a una comunicazione trasparente delle prestazioni ambientali, demandando agli acquirenti il giudizio su tali prestazioni? Chi deve stabilire i criteri di prestazione ambientale dei prodotti? La comunicazione ambientale può essere gestita auto-

Note

¹ Il progetto di certificazione UNI EN ISO 50001:11 della Zanardi Fonderie SpA è stato ammesso a cofinanziamento dalla Regione Veneto secondo la DGR 3501/2010 finanziata con fondi POR-FESR 2007-2013, Asse 1, Linea 1.1 "Ricerca, sviluppo e innovazione", azione 1.1.4.

nomamente dalle aziende o deve rientrare in un sistema di controllo e garanzia a livello nazionale e/o internazionale?

Sono tutte domande legittime, legate alle svariate peculiarità o esigenze che si possono incontrare e sarebbe sbagliato cercare di risolverle attraverso un singolo approccio standardizzato.

Per questa ragione l'ISO, attraverso il Comitato Tecnico deputato alle norme sulla gestione ambientale (ISO/TC 207), ha sviluppato tre norme specifiche sotto il cappello più generale della ISO 14020. Sono così state sviluppate le etichette ambientali di primo tipo (ISO 14024), con la logica di attribuire un marchio ai prodotti in grado di soddisfare dei requisiti predefiniti. Gli esempi più noti sono l'Ecolabel europeo o l'Angelo azzurro tedesco. Le etichette di secondo tipo sulle autodichiarazioni (ISO 14021), puntano invece a favorire una comunicazione più flessibile, come avviene per l'utilizzo del simbolo di riciclabilità dei prodotti, noto come ciclo di Moebius. Infine le dichiarazioni ambientali di terzo tipo (ISO 14025) favoriscono la logica della massima trasparenza delle prestazioni ambientali, senza voler esprimere un giudizio di merito su tali prestazioni che è demandato direttamente ai clienti. L'esempio più noto di questa categoria è l'EPD.

Ogni seria comunicazione ambientale sui prodotti deve comunque prendere in considerazione gli impatti collegati a tutto il loro ciclo di vita e non solo alla fase di produzione. A tal fine viene utilizzata la metodologia dell'analisi del ciclo di vita del prodotto o LCA, sviluppata negli anni '70 e che trova oggi larga applicazione.

I marchi di prodotto in Italia

In passato in Italia vi sono stati diversi tentativi di realizzare un marchio ambientale nazionale, ma non si è mai riusciti a portare a termine tali iniziative. Forse anche per tale ragione nel nostro mercato hanno trovato sempre grande attenzione i marchi realizzati in altri Paesi, come l'Angelo azzurro tedesco, il Cigno nordico (o Cigno bianco) dei Paesi scandinavi e l'Italia è la nazione UE con la maggior diffusione dell'Ecolabel. Italiana è anche l'iniziativa che ha portato all'internazionalizzazione dello schema svedese EPD.

Adesso qualcosa di nuovo sembra muoversi da noi sui marchi ambientali, nonostante le attuali dinamiche globali di mercato non sembrano promuovere la dimensione nazionale come ambito di riferimento più significativo in questo contesto.

Un marchio di prodotto-filiera

La proposta di nuovo schema di qualificazione ambientale per i prodotti legati a particola-

ri distretti produttivi o filiere (QUAM), nasce da un protocollo di intesa firmato da Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo economico e alcune regioni.

Il sistema è abbastanza articolato ma propone una soluzione senza dubbio originale. La logica di fondo è creare uno strumento semplice per le aziende in grado di mettere in evidenza e premiare l'eccellenza ambientale di alcune situazioni del nostro tessuto produttivo, soprattutto in comparazione con quella dei mercati emergenti. Invece che spingere per la creazione di un'etichetta di primo tipo a livello nazionale, che si troverebbe poi inevitabilmente a competere con l'Ecolabel, o addirittura nel ginepraio UE per la creazione di criteri relativi a nuove categorie di prodotto, è stata proposta un'inversione di tendenza verso una logica di valorizzazione locale.

È stata così ipotizzata la creazione di un Comitato nazionale deputato a sovrintendere allo sviluppo dell'intero schema. A questo sono poi collegati una serie di Comitati di cluster, ognuno titolato a operare nel proprio territorio di appartenenza. Questi comitati a livello locale dovranno poi produrre dei disciplinari per i prodotti caratteristici dei cluster, che dovranno poi essere approvati dal Comitato nazionale. Il disciplinare definisce l'"asticella" che un prodotto dovrà soddisfare per poter aderire allo schema e arrivare ad ottenere l'utilizzo del marchio QUAM. Tali criteri ambientali saranno definiti sulla base di una LCA realizzata a livello di cluster e comunque debbono comprendere sempre dei criteri legati alle emissioni di gas serra, l'uso dell'acqua e delle risorse in genere.

Resta da vedere quanto l'originalità del QUAM riuscirà a trovare concreta applicazione.

Infatti, nell'attuale fase di ristrettezze economiche per il pubblico non sarà facile trovare le risorse per far funzionare una macchina così complessa, così come non sarà semplice per i comitati istituiti a livello territoriale definire dei criteri ambientali che dovrebbero necessariamente escludere le imprese meno performanti operanti nello stesso territorio.

Carbon footprint di prodotto

Un altro percorso intrapreso dal Ministero dell'Ambiente in materia di marchi ambientali è quello legato alla Carbon Footprint di Prodotto (CFP). Ciò affronta una singola tematica ambientale la cui urgenza è diventata però prioritaria negli anni. Gli scienziati dell'IPCC non hanno dubbi, infatti, a chiedere una radicale inversione nelle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) mondiali prima della fine di questo decennio. Il Ministero ha così deciso di investire notevoli risorse per promuovere lo sviluppo della CFP. A tal fine è necessario realizzare degli studi LCA ad hoc per singolo pro-

dotto, con una logica diversa dal QUAM in cui si tende a premiare l'eccellenza del cluster locale. Se da una parte la realizzazione della CFP rappresenta un maggior costo per le aziende, dall'altra, con la LCA consegna una carta di identità del prodotto che può essere spesa in chiave di competizione diretta con i propri competitor a livello internazionale. La crescente diffusione della CFP pone il quesito sulla necessità di creare o meno un marchio specifico a livello nazionale. Le già citate ragioni di carenza di risorse nel pubblico - si pensi che il Comitato EMAS ed Ecolabel ha problemi così gravi da non poter sostenere delle trasferte all'interno del territorio nazionale - suggeriscono di evitare la creazione di ogni ulteriore organo aggiuntivo. La proposta più razionale, che sembra godere anche maggiore considerazione a livello ministeriale, è di appoggiarsi a schemi già esistenti quali, ad esempio, la Climate Declaration dell'EPD.

Il notevole fermento sui marchi ambientali che attraversa in questo momento il nostro Paese è la conferma che, indipendentemente da quali saranno le scelte di maggiore successo a livello di mercato, la competizione basata sulle prestazioni ambientali rappresenta una solida certezza tanto per la competizione presente quanto per quella del prossimo futuro.

Daniele Pernigotti

Ispettore ACCREDIA

**Il Patentino del frigorista.
Decreto del Presidente
della Repubblica
27 gennaio 2012 n. 43**

L'obiettivo di prevenire e di ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra come gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esaffluoruro di zolfo (SF6), è uno degli impegni assunti dall'Unione europea e dagli stati membri nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto. Per contribuire ad adempiere a questi obblighi, l'Unione europea ha emanato nel 2006 il Regolamento 842 e successivamente un'altra serie di regolamenti specifici di esecuzione le cui modalità di attuazione nel nostro Paese sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n. 43, meglio conosciuto come il "Patentino del frigorista".

Nell'ambito del settore della installazione di impianti, i comparti produttivi coinvolti sono quelli relativi al Regolamento CE 303/08 (impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore mobili) ed al Regolamento CE 304/08 (Sistemi di protezione antin-



condio) che contengono gas fluorurati ad effetto serra i cui operatori dovranno essere certificati.

Il DPR 43/2012 prevede che ACCREDIA, l'Ente italiano di accreditamento degli organismi di certificazione (OdC per semplificare), rilasci i certificati di accreditamento agli OdC che ne fanno richiesta e ne hanno i requisiti, ai fini della loro designazione da parte del Ministero Ambiente. Gli OdC accreditati da ACCREDIA verranno poi autorizzati a certificare per lo specifico settore degli F-Gas, i gas fluorurati ad effetto serra, dal Ministero dell'Ambiente previa approvazione del loro tariffario contenente i costi relativi a:

- presentazione domanda di certificazione;
- esame della documentazione;
- verifiche ispettive (valutazione, estensione, sorveglianza, rinnovo);
- rilascio della certificazione;
- spese (viaggio, vitto, alloggio, ecc.).

È prevista l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente del Registro Nazionale delle persone e delle Imprese certificate che sarà gestito dalle Camere di Commercio "del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica" e conterrà l'elenco:

- degli organismi di certificazione, attestazione e valutazione della conformità abilitati;
- delle persone e delle imprese certificate, con certificato provvisorio e con attestazione;
- delle persone non soggette ad obbligo di

certificazione;

- delle persone e delle imprese certificate da altro stato UE che hanno trasmesso copia del certificato alla Camera di commercio.

Al Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito con avviso del Ministero nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2013, ci si potrà iscrivere, entro 60 giorni, per via telematica con firma digitale. A tal fine, le iscrizioni potranno essere effettuate anche da un soggetto terzo (ad es. le associazioni di categoria) che abbia avuto una procura da chi, persona fisica o impresa, si deve iscrivere. Gli organismi di certificazione dovranno iscriversi al Registro e trasmettere alla Camera di Commercio tutte le informazioni relative alle persone ed imprese certificate, al rinnovo delle certificazioni ed alla sospensione o revoca dei certificati. Al Registro, entro 60 giorni dalla sua costituzione, dovranno inoltre iscriversi le persone e le imprese che svolgono le attività di controllo perdite (3 Kg o 6 Kg se ermeticamente sigillati), recupero gas, installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore ed impianti antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra richiedendo un certificato provvisorio la cui durata è di 6 mesi. Il certificato provvisorio si ottiene presentando alla Camera di Commercio una domanda con dichiarazione sostitutiva che attesti per le persone fisiche, il possesso di un attestato, i cui contenuti saranno stabiliti da un apposito decreto del Ministero dell'Ambiente, ed espe-

rienza professionale, e per le imprese l'impiego di personale certificato (non contano i certificati provvisori). La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti e rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Per poter certificare, a loro volta gli OdC devono essere in possesso dell'accREDITAMENTO in base alle norme EN 17024 (certificazione delle persone) ed EN 45011 (certificazione delle imprese). Gli OdC devono inoltre definire uno schema per la certificazione del personale che consideri i requisiti minimi previsti dagli Allegati ai Regolamenti CE (303/08 e 304/08). Il certificato viene rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze di cui agli allegati del Regolamento CE 303/2008 e 304/2008. La certificazione dura 10 anni, viene rinnovata previa esecuzione di un nuovo esame e può essere ottenuta su 4 distinte categorie di cui al Regolamento 303/2008.

L'esame è costituito da una prova teorica, consistente in domande a risposta multipla tese a valutare una determinata conoscenza e/o competenza (v. tabella 2), e da una prova pratica, durante la quale al candidato viene assegnato un compito da svolgere avvalendosi dei materiali e delle apparecchiature a disposizione. Le "materie" di esame sono identificabili nei "Requisiti minimi delle competenze e delle conoscenze" previsti dall'allegato al Regolamento CE 303/08 e 304/08.

Qualora un candidato non dovesse superare l'esame teorico, ACCREDIA ha specificato che "non è stato messo alcun limite di tempo per la ripetizione dell'esame (da effettuarsi logicamente in una sessione successiva) per responsabilizzare maggiormente i candidati e consentire loro di poter approfondire nel breve tempo possibile quegli aspetti che hanno causato l'esito negativo dell'esame. Affidare al candidato la scelta del tempo di attesa per la ripetizione dell'esame è stato ritenuto il modo più consono per dare l'opportunità al professionista di non interrompere la sua attività lavorativa".

UNIONCAMERE ha stimato in 50.000 imprese ed in 60-70.000 persone il totale dei soggetti da certificare; tale dato, unitamente alla previsione di un periodo transitorio troppo corto (6 mesi), sta generando non poche preoccupazioni circa la possibilità, per persone ed imprese, di riuscire a conseguire la certificazione entro i 6 mesi previsti per la durata dei certificati provvisori.

Le imprese vengono certificate se dimostrano che il personale ha a disposizione strumenti e procedure necessarie per svolgere l'attività, se predispongono un "Piano della Qualità" (norma UNI/ISO 10005) che precisa le modalità operative dell'impresa e se impiegano per-

TABELLA 1 - CATEGORIE DI CERTIFICAZIONE

CATEGORIA	TIPOLOGIA ATTIVITA'
I	Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompa di calore.
II	Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto con carica inferiore a 3 kg (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato); Ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero.
III	Eseguire il recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato).
IV	Eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg o più di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero.

Fonte: Regolamento (CE) 303/2008, art. 4, paragrafo 2

TABELLA 2 - MODALITÀ ESAME TEORICO

Categorie	Numero domande a risposta multipla
I	30
II	20
II	10
IV	10

Fonte: ACCREDIA, Regolamento Tecnico RT-28

TABELLA 3 - RAPPORTO PERSONE CERTIFICATE/FATTURATO

DA €	A €	N° PERSONE CERTIFICATE
0	1.000.000	5
1.000.001	2.000.000	7
2.000.001	3.000.000	9
3.000.001	4.000.000	12
Oltre 4.000.000	===	15

sonale certificato (ma i certificati provvisori non contano) in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto.

Tale previsione, di per sé poco chiara e che aveva creato numerosi dubbi, è stata meglio specificata da ACCREDIA nella revisione 1 del Regolamento Tecnico RT-29 (v. tabella 3) dove solo per la prima fascia, ovvero quella riferita ad un fatturato sino ad 1 milione di €, vige il rapporto di una persona certificata ogni 200.000 € di fatturato (un sistema analogo è utilizzato da ENEL e Terna per stabilire il numero dei profili professionali da richiedere alle imprese in fase di qualificazione) riferito in maniera specifica alle attività disciplinate dal DPR 43.

Ciò significa che nel computo del fatturato non va considerato il volume di attività dell'impresa relativo ad altre attività di installazione. Il parametro utilizzato per la definizione del numero dei soggetti da certificare è volu-

tamente non omogeneo perché, in funzione dell'importo del fatturato stabilito inizialmente in € 200.000 per ogni soggetto da certificare, si sarebbero determinati parametri elevati (es.: per € 2.000.000 n° 10 certificati, per € 4.000.000 n° 20 certificati) con significativi impatti economici sulle imprese. Inoltre, il numero scaturito sarebbe stato molto superiore a quelli realmente utilizzati nella realtà organizzativa delle imprese.

Ma nel computo del fatturato, la questione non è di secondaria importanza, si deve considerare anche il costo dell'impianto da installare? L'interpretazione di ACCREDIA è che dalla lettura incrociata dei Regolamenti 303/2006 e 304/2006 in riferimento al "fatturato" (non definito) sono escluse solo la "fabbricazione e la riparazione nel luogo di produzione"; inoltre nella definizione di "installazione" (Reg. 304) si parla di "assemblaggio di due o più pezzi...". Se ne può concludere che il fatturato comprende anche le apparecchiature. Inoltre, quando i Regolamenti 303 e 304 parlano di volume di attività non escludono l'acquisto, l'immagazzinaggio, la conservazione, la movimentazione; tutti elementi che incidono sullo stesso in modo consistente.

Le imprese hanno poi l'obbligo di comunicare all'organismo di certificazione ed alla Camera di Commercio ogni variazione in ordine al personale certificato ed al volume di attività.

Sono previste dal DPR alcune deroghe transitorie. Non vi sarà infatti nessun obbligo di certificazione per 2 anni per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e di 1 anno per le persone che svolgono attività su impianti antincendio nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità tecniche necessarie a superare l'esame. Previste anche delle esenzioni; non c'è infatti alcun obbligo di certificazione per chi svolge operazioni di saldatura e brasatura nell'ambito delle atti-

vità disciplinate dal DPR, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di personale certificato. Deroghe ed esenzioni vanno richieste alla Camera di Commercio con una dichiarazione sostitutiva.

I certificati sono validi in tutti gli stati membri della UE e vi è obbligo di riconoscimento reciproco che non si applica, però, ai certificati provvisori. Persone ed imprese in possesso di certificato rilasciato da altro Stato membro lo trasmettono alla Camera di Commercio che li include nell'apposita sezione del Registro. Il Ministero dell'Ambiente ha inoltre specificato che "I certificati rilasciati in Italia da organismi di certificazione notificati alla commissione europea da altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006, dovranno essere riconosciuti dall'autorità competente italiana (ACCREDIA), successivamente all'entrata in vigore del DPR. A tal fine, detti certificati dovranno essere anche accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana".

Le principali criticità che appaiono evidenti nel DPR sono innanzitutto riconducibili alla tempistica relativa alla durata dei certificati provvisori. La durata prevista nel DPR (6 mesi) potrebbe infatti non essere sufficiente per garantire a tutte le persone ed alle imprese che ne hanno diritto di conseguire la certificazione necessaria anche perché non c'è, attualmente, un numero sufficiente di organismi di valutazione (le sedi attrezzate accreditate per poter svolgere gli esami di certificazione) per poter certificare in tempo tutti gli aventi diritto e la loro diffusione non è omogenea sul territorio nazionale. Va inoltre sottolineato che spesso l'iter della certificazione per le persone potrebbe essere preceduto dalla necessità di frequentare corsi di formazione propedeutici, anche se facoltativi, allo svolgimento dell'esame prefigurando un aumento dei costi per le imprese. Analogo discorso può essere fatto per quanto concerne la certificazione delle imprese.

Infine, non può mancare il rilievo al fatto, già accennato prima, che, oltre ai costi della certificazione e della eventuale formazione del personale da certificare, numerosi adempimenti previsti dal DPR (iscrizione al Registro Nazionale, comunicazione allo stesso delle variazioni in ordine a personale certificato e volume di attività, predisposizione del piano di qualità dell'impresa, etc.) sono decisamente onerosi e prevedono un aggravio di costi per le piccole imprese che, in questo settore, sono decisamente maggioritarie.

Carmine Battipaglia

Presidente Nazionale di CNA Installazione e Impianti

Centro di Formazione UNI

Un punto di riferimento per chi investe nel futuro

Una consolidata esperienza negli anni fa del Centro di Formazione UNI una realtà autorevole volta alla **diffusione della cultura normativa** a 360 gradi

Un **calendario** sempre ricco di corsi. Scopri quello più adatto alle tue esigenze nella sezione "Formazione" sul sito www.uni.com

Corsi ad hoc, progettati ed erogati secondo le **esigenze degli utenti** anche presso le loro sedi, danno la possibilità di usufruire di iter formativi su misura, mirati alle specifiche esigenze professionali

Cerca
il corso
più adatto
alle tue
esigenze

Per informazioni
Centro Formazione UNI
tel. 0270024379 - 0270024226
fax 0270024411
e-mail: formazione@uni.com
www.uni.com
www.youtube.com/normeUNI

